

DELIBERAZIONE N. 46

del 29 agosto 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA MODIFICA DEL D.LGS. 63/2017, ARTICOLO 5 COMMA 2 PER CONSENTIRE AI COMUNI DI INTEGRARE LE TARIFFE O COPRIRE INTERAMENTE I COSTI DELLO SCUOLABUS

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	Х	=
2	Paolo CERIA	Х	=
3	Renato BELLINGERI	Х	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la sezione della Corte dei Conti della Regione Piemonte in data 11/06/2019, con la deliberazione 46/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'11 giugno 2019 ha sostenuto che le spese per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico devono essere integralmente coperte dall' utenza;
- la Corte dei Conti della Regione Piemonte con la predetta deliberazione ha risposto al Sindaco di Biandrate, in Provincia di Novara, che ha chiesto tramite il Consiglio delle Autonomie Locali un parere in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza;
- i magistrati della Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione 46/2019, hanno osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal D.M. n. 131/1983;
- la natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del Tuel;
- secondo quanto sostenuto dalla Corte dei Conti l'erogazione del servizio di trasporto scolastico non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell'utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta decisione crea notevoli disagi in particolare a quei territori montani in cui il combinato disposto di orografia e demografia può portare a pregiudicare il principio costituzionalmente garantito del diritto allo studio:
- il servizio di trasporto scolastico nei piccoli Comuni e nei Comuni montani più che altrove è un servizio pubblico imprescindibile per assicurare la raggiungibilità delle scuole per gli studenti ed è fondamentale che venga riconosciuto;
- negli ultimi due decenni, i Comuni hanno provveduto ogni anno a integrare le tariffe dello scuolabus pagato dagli utenti, con finanziamenti previsti nel proprio bilancio comunale, e in alcuni casi anche a coprire interamente i costi dello scuolabus scuolabus, relativi all'ammortamento dell'automezzo (anche in numero superiore a uno per ciascun Ente locale), al costo del personale che svolge il compito di autista a cui si aggiunge in alcuni casi un assistente a bordo del mezzo, al costo del carburante;

VISTO CHE

- Uncem e le Associazioni degli Enti locali, nei mesi di giugno, luglio, agosto 2019 hanno sollecitato il legislatore, i Parlamentari e il Governo, anche tramite le Regioni, a intervenire con una modifica della norma vigente:
- alcuni Deputati e Senatori, nei mesi di luglio e agosto 2019, alla Camera dei Deputati e in Senato hanno presentato emendamenti all'articolo 5 comma 2 della legge 63/2017 che è stata richiamata dalla deliberazione della Corte dei Conti;
- le suddette proposte di legge e gli emendamenti alla legge vigente non sono stati approvati dal Parlamento prima dell'avvio dell'anno scolastico 2019-2020 a causa in particolare della sospensione dei lavori per la pausa estiva, nonché per la "crisi di governo" apertasi nel mese di agosto 2019.

RILEVATO INOLTRE CHE

- il Governo ha approvato "salvo intese" il Decreto Scuola nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019 e il medesimo Decreto conteneva all'articolo 5 la modifica dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 64/2017 consentendo dunque ai Comuni la possibilità di cofinanziare o finanziare interamente il servizio di scuolabus e trasporto studenti da e per i plessi scolastici;
- il Decreto Scuola con l'articolo 5 relativo al servizio di scuolabus non è stato pubblicato entro il mese di agosto 2019 sulla Gazzetta Ufficiale consentendo l'avvio dell'iter parlamentare per la conversione in legge.

RILEVATO; ALTRESI', CHE In conseguenza di quanto finora espresso:

- numerosi Sindaci e molte: Amministrazioni comunali hanno ritenuto di prevedere il cofinanziamento o il finanziamento completo del servizio scuolabus per l'anno scolastico 2019-2020 con le somme già previste nel proprio bilancio comunale, apertamente in contrasto con quanto previsto dalla legge vigente e consapevoli di essere passibili di sanzioni e di incorrere in ipotesi di reati amministrativi e penali;
- diversi Comuni hanno cercato soluzioni differenti dalla previsione di risorse nel bilancio comunale, per non gravare degli interi costi dello scuolabus sulle famiglie e sugli utenti;
- tutti i Comuni italiani che organizzano il servizio scuolabus per il trasporto alunni attendono in accordo con Uncem e le Associazioni degli Enti locali una efficace e sostenibile risoluzione del problema, con una modifica della norma vigente.
- l'intera normativa relativa al trasporto studenti e all'organizzazione degli scuolabus deve essere oggetto di una complessiva revisione.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che

- il servizio di trasporto scolastico nei piccoli Comuni, in particolar modo nei Comuni montani e nei Comuni delle aree interne del Paese, è fondamentale per garantire il diritto a tutti i bambini di frequentare la scuola che, spesso, è ubicata anche al di fuori del proprio territorio, a seguito della chiusura delle pluriclassi e degli accorpamenti che nell'ultimo decennio hanno visto sopprimere numerosi plessi scolastici.
- il costo del trasporto scolastico risulterebbe molto onerose se fosse a totale carico delle famiglie che già vivono i disagi del vivere in piccoli centri, ancor più se montani, poiché privi di tutti i servizi che vengono offerti nelle grandi città.

IMPEGNA

Il Governo e il Parlamento ad approvare al più presto una norma per la modifica del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 63/2017 che preveda quanto segue in un (1) solo articolo:

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le Regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai commi precedenti, possono erogare il servizio di cui al comma 2 senza alcun pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti».

AUSPICA

la piena attenzione e la positiva risposta dei Soggetti Istituzionali e politici alla presente Deliberazione.

La presente deliberazione viene trasmessa

al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai Parlamentari eletti sul territorio, agli Assessori regionali competenti, all'Uncem. Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale f.to Domenica La Pepa

	I PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.	Lgs. 18.8.2000 n. 267)
del presente verbale viene pubblicata il gio	e su conforme dichiarazione del Messo, che copia orno all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì,	II Segretario Comunale
	f.to Domenica La Pepa
	I CAPIGRUPPO CONSIGLIARI O.Leg. 18.8.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale vier giorno di pubblicazione ai Capigruppo Con	
Visto: Il Sindaco	Il Segretario Comunale
f.to Alessandro Busseti	f.to Domenica La Pepa
	D DI ESECUTIVITÀ Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione:	
	eguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL
Addì,	Il Segretario Comunale
	f.to Domenica La Pepa
☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 1	34, comma 3°, del TUEL 267/2000.
Addì,	Il Segretario Comunale
	f.to Domenica La Pepa
Copia conforme all'originale, in carta lib	era uso amministrativo
Cassano Spinola	Il Segretario Comunale